REGOLAMENTO (CE) N. 2777/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1995

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95 [4], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/95 [6], in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione ; che la base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento ; che la restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i prezzi del granturco, del frumento e dell'orzo subiscano variazioni significative ;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 32,34 ECU/t.

2. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di orzo e di avena, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 0,00 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
[4] GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 5.
[5] GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.
[6] GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 49.